

Gli obblighi di tutela di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori autonomi

In materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell'impresa prestano la propria opera in via autonoma.

In materia di normativa antinfortunistica, in tutti i settori di attività pubblica o privata, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei **lavoratori autonomi** operanti nell'impresa poiché, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008, è tenuto tra l'altro a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione protezione e a fornire all'impresa appaltatrice, ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.

Attenzione, seppur nel contesto del diritto penale del lavoro, la figura del datore viene gravata da una pervasiva posizione di garanzia da cui derivano precise responsabilità penali e civili, i diversi soggetti del sistema di prevenzione e protezione, con particolare riguardo al Responsabile, devono evitare di sottovalutare le proprie posizioni in termini di responsabilità per l'attività svolta in sede di valutazione dei rischi.

Tornando al tema: il Testo Unico, all'art. 3, c.11, nel definire il campo di applicazione della norma prevenzionistica, richiamando l'art. 2222 del codice civile, precisa che *"nei confronti dei lavoratori autonomi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26"*.

L'articolo 21 - *" disposizioni relative componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile e ai lavoratori autonomi "* stabilisce che *i componenti dell'impresa familiare (...) i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi articolo 2222 del codice civile (...) devono:*

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo nel quale si svolgono attività in regime di appalto e subappalto.*

Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, essi hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di quello articolo volante, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali; partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle proprie delle attività svolte, secondo le previsioni di quel articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

L'attività di lavoro autonomo di tipo occasionale trova il proprio fondamento giuridico nel "contratto d'opera" definito dall'art. 2222 c.c. (1)

Si può parlare di contratto di prestazione occasionale d'opera nelle ipotesi in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d'opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l'attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale.

La prestazione d'opera occasionale, infatti, si caratterizza per:

- assenza di vincoli di orario;
- libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
- raggiungimento di un risultato;
- compenso determinato in funzione dell'opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità;
- assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
- non impiego di mezzi organizzati;
- unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l'assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale.

Ora, se è indiscutibile, che un lavoratore autonomo abbia l'obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici connessi all'attività autonomamente prestata e le facoltà richiamate dal succitato articolo 21, è altrettanto indiscutibile che sono a carico del datore di lavoro, che si avvalga di un lavoratore a prestazione autonoma, da un lato l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro ove detta opera viene prestata e dall'altro quello di fornire attrezzature adeguate rispondenti alla vigente normativa di sicurezza, nonché di informare il prestatore d'opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro.

Infatti, l'art.26 del D.Lgs.81/2008 ci ricorda che il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, tra i vari adempimenti, verifica l'idoneità

tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi e le forniture da affidare in appalto o mediante contratto somministrazione.

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- a) acquisizione di certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato;
- b) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- c) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alla propria attività

È di decisivo rilievo, in particolare, il disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera dell'impresa, con l'ovvia conseguenza che ove gli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2.

Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato o anche di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.

Infatti, secondo l'assunto, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che lavoratori possono subire danni dall'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.

Ciò è facilmente desumibile dalla lettura dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 che ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute alla popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere quindi da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.

Paolo Varesi

1 Il contratto di lavoro autonomo occasionale ex art.2222 cc - Umberto Ranucci